

A Tutti gli interessati

**OGGETTO:** Regolamento ENAC "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" – Idoneità psicofisica per paracadutisti

A seguito di richieste di chiarimento pervenute in merito alle disposizioni pubblicate con lettera protocollo n. 0044376/VDG del 5 aprile 2012 riguardanti la dilazione all'8 aprile 2013 dei termini di applicazione dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento ENAC in oggetto, si precisa che la deroga in parola deve intendersi esclusivamente per rilascio e il rinnovo delle visite mediche di idoneità psicofisica relative alle licenze di paracadutista e di istruttore di paracadutismo.

Al fine di evitare errate interpretazioni si ribadisce pertanto che per i titolari di licenze ed attestati ad esclusione dei paracadutisti e di istruttore di paracadutismo, le visite mediche finalizzate all'accertamento dell'idoneità psicofisica di Classe II devono obbligatoriamente essere effettuate dalle figure professionali individuate:

- all'articolo 4, comma 8 e 10 del Regolamento Enac in oggetto;
- all'articolo 7, della Legge 204/1995 (richiamato all'articolo 3, comma 6 del Regolamento Enac) nel territorio di competenza di una Direzione Aeroportuale dove, al momento dell'entrata in vigore del citato Regolamento non sia presente almeno un organo sanitario autorizzato o riconosciuto dall'Enac.

*Nota: In merito a quanto sopra, si precisa che al momento in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per il territorio di competenza della Direzione di Alghero - Olbia, sono presenti organi sanitari autorizzati o riconosciuti da ENAC di cui all'art. 4, comma 10 del Regolamento ENAC. In particolare l'elenco degli AME autorizzati può essere consultato sul sito istituzionale dell'Enac*

[http://www.enac.gov.it/La\\_Regolazione\\_per\\_la\\_Sicurezza/Medicina\\_Aeronautica/AME - Elenco Medici autorizzati/index.html](http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Medicina_Aeronautica/AME_-_Elenco_Medici_autorizzati/index.html)

Resta inteso che le figure professionali di cui all'art. 7 della legge 204/1995 possono comunque ottenere l'autorizzazione quale AME se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.1 del Regolamento ENAC e di particolare, in carenza di una specializzazione in medicina aeronautica, dopo aver frequentato e superato un corso di addestramento teorico e pratico in medicina aeronautica riconosciuto da ENAC.

La presente lettera pubblicata sul sito Internet dell'Ente annulla e sostituisce la lettera di pari oggetto del 21.06.2012.

Il Direttore Centrale Standardizzazione Sicurezza  
Ing. Enea Guccini